

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 17 settembre 2002.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Diana, Di Luca, Fini, Fiori, Fontanini, Frattini, Galati, Gasparri, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Pasetto, Pezzella, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomano, Romani, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Diana, Di Luca, Fini, Fiori, Fontanini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Pasetto, Pescante, Pezzella, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomano, Romani, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone,

Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 settembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LUCÀ: « Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di volontariato » (3148);

GRANDI ed altri: « Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti il ripristino degli incentivi per l'incremento dell'occupazione » (3149);

FISTAROL ed altri: « Modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328, concernenti il livello essenziale delle prestazioni sociali » (3150).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FRANCESCA MARTINI ed altri: « Istituzione della 'Festa della famiglia' » (2848)

Parere delle Commissioni V, VII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FANFANI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare speciale per la revisione della legislazione in materia di amministrazione della giustizia e di riordino organico della giurisdizione » (3056) *Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

II Commissione (Giustizia):

MAZZONI: « Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente al 2 giugno 1999 » (2840) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI;*

FANFANI e FISTAROL: « Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario » (3014) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;*

OSVALDO NAPOLI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche » (3077) *Parere della I Commissione.*

IV Commissione (Difesa):

LAVAGNINI ed altri: « Agevolazioni in favore dei volontari delle Forze armate » (2803) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MARRAS ed altri: « Riconoscimento del poligono di Capo Frasca quale poligono militare permanente » (2987) *Parere della Commissione I e V.*

V Commissione (Bilancio):

ANNUNZIATA: « Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione dell'otto per mille del gettito IRPEF a diretta gestione statale al finanziamento della ricerca scientifica finaliz-

zata alla cura del cancro » (3025) *Parere delle Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

IX Commissione (Trasporti):

ANNUNZIATA e FANFANI: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recanti disposizioni per la confisca amministrativa dei veicoli a due ruote in caso di reiterata violazione delle norme sull'uso obbligatorio del casco » (2670) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VIII.*

X Commissione (Attività produttive):

FOTI: « Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione » (2906) *Parere delle Commissioni I, II, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

GRANDI ed altri: « Disposizioni per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori » (2817) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FIORI: « Modifica all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in materia di benefici di carriera per i dipendenti pubblici ex combattenti » (2925) *Parere delle Commissioni I, IV e V.*

XIII Commissione (Agricoltura):

PREDA ed altri: « Norme per la preparazione e per il commercio dei mosti, vini e aceti » (2743) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite III (Affari esteri) e VI (Finanze):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Istituzione di una Commissione per l'elaborazione di una proposta per l'istituzione di una imposta europea sulle transazioni valutarie ed eventuale istituzione di un'imposta nazionale » (3041) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):

ALBERTO GIORGETTI ed altri: « Istituzione della Commissione parlamentare di vigilanza sulle società 'Patrimonio dello Stato Spa' e « Infrastrutture Spa » (2879) *Parere delle Commissioni I e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni approvate dal Parlamento europeo nella sessione dal 1° al 4 luglio 2002. Tali documenti sono assegnati a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Attività dell'Ufficio di controllo di sicurezza dell'Euratom 1999-2000 » (doc. XII, n. 172) *alla X Commissione (Attività produttive);*

« sulla comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive » (doc. XII, n. 173) *alla VII Commissione (Cultura);*

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo

Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus » (doc. XII, n. 174) *alla IX Commissione (Trasporti);*

« sulle conclusioni del vertice mondiale delle Nazioni Unite sull'alimentazione » (doc. XII, n. 175) *alla III Commissione (Affari esteri);*

« sul progetto di legge concernente la protezione dei membri delle forze armate americane (ASPA) » (doc. XII, n. 176) *alla III Commissione (Affari esteri);*

« sul seguito della politica comunitaria relativa alla tutela dell'acquirente di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (direttiva 94/47/CE) » (doc. XII n. 177) *alla II Commissione (Giustizia);*

« sulla comunicazione della Commissione « Rafforzare la dimensione locale della strategia europea per l'occupazione » (doc. XII, n. 178) *alla XI Commissione (Lavoro);*

« sulla comunicazione della Commissione dal titolo « Promozione delle norme fondamentali del lavoro e miglioramento della governance sociale nel quadro della globalizzazione » (doc. XII, n. 179) *alla III Commissione (Affari esteri);*

« sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Egitto » (doc. XII, n. 180) *alla III Commissione (Affari esteri).*

Trasmissione dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera del 6 agosto 2002, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta alla interrogazione in Commissione FRANCI ed altri n. 5/00707, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25 giugno 2002, concernente la salvaguardia dell'ambiente e del territorio della Maremma e delle zone circostanti.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il

Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 14 agosto 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea PAROLO ed altri n. 9/1784/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 ottobre 2001, concernente l'organizzazione e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 5 settembre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione Guido DUSSIN ed altri n. 0/1984/VIII/4, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) del 27 novembre 2001, concernente il differimento del termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 10 settembre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea VERNETTI ed altri n. 9/2426/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 maggio 2002, concernente iniziative di politica fiscale ed economica volte a promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzati ad un minor impatto ambientale ed al risparmio energetico.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VI (Finanze) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

Richiesta di un parere parlamentare su proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Fabio TRIZZINO a presidente dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) (49).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 24 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle modalità di erogazione all'Agenzia per la protezione

dell'ambiente e per i servizi tecnici dei fondi di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (135).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 ottobre 2002.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (136).

Tale richiesta è assegnata dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei

deputati, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 ottobre 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 settembre 2002, a pagina 8, prima colonna, dopo la diciannovesima riga, devono intendersi inserite le seguenti parole: « *Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)* ».

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**(Sezione 1 – Interventi sulle tratte ferroviarie Potenza-Battipaglia e Napoli-Salerno-Potenza-Taranto)****A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

la politica dei trasporti nel nostro Paese va profondamente modificata. Il numero degli incidenti e dei morti causati sulle nostre strade è esponenziale ed intollerabile. Oltre ai problemi di sicurezza, i riverberi negativi sull'ambiente sono devastanti per la qualità della vita, non solo nelle città;

il potenziamento e lo sviluppo del trasporto su rotaia e l'attivazione delle cosiddette « vie del mare » devono essere prioritarie nei programmi del settore;

l'elettrificazione della tratta Taranto-Potenza-Battipaglia-Salerno, realizzata dopo un decennio di chiusura della linea ferroviaria, ha comportato una spesa di oltre 800 mila euro. Non vi è stato, però, alcun miglioramento dei tempi di percorrenza, in quanto non è stata adeguata e rettificata, com'era necessario, la tratta Potenza-Battipaglia, che ha un percorso inadeguato. Va considerato che il tempo di percorrenza tra la città di Potenza e la città di Salerno, anche se si usa il cosiddetto « Pendolino », è ancora di un'ora e quarantacinque minuti per una distanza di circa 100 chilometri;

certamente vi sono anche delle responsabilità dei tecnici e degli amministratori delle Ferrovie dello Stato, che, a

fronte di una notevole spesa per l'elettrificazione, avrebbero dovuto anche considerare la necessità e l'opportunità di realizzare l'adeguamento in questione;

va considerato, inoltre, che i porti di Taranto e di Salerno dovrebbero essere, soprattutto per il trasporto merci, i terminali di due importanti « vie del mare » e dovrebbero, quindi, essere facilmente raggiungibili in un sistema di trasporti integrato –:

se non intenda inserire tra le grandi infrastrutture da realizzare in tempi brevi anche l'adeguamento e la rettifica della tratta ferroviaria Potenza-Battipaglia e prevedere l'alta velocità per il collegamento Napoli-Salerno-Potenza-Taranto.

(2-00255) « Lettieri, Annunziata ».

(27 febbraio 2002)

(Sezione 2 – Disservizi sulla tratta ferroviaria Roma-Taranto)**B) Interrogazione:**

MOLINARI, LUSETTI e LETTIERI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

in data 1° gennaio 2002, il treno *Eurostar* Roma-Taranto, partito dalla stazione di Roma Termini alle ore 15 e 10, con circa 180 passeggeri a bordo, è rimasto bloccato per quattro ore, causa guasto alla locomotiva, all'altezza di Campoleone, in provincia di Latina;

intorno alle ore 19, secondo il resoconto fornito dagli addetti delle Ferrovie

dello Stato e dai passeggeri, il treno è stato raggiunto da un locomotore di soccorso, che lo ha trainato fino alla stazione di Cisterna di Latina dove vi era un altro *Eurostar* ad attendere i malcapitati passeggeri;

il treno di « riserva », percorsi pochi chilometri, si è bloccato nei pressi di Sezze Romano, sempre per un guasto alla locomotiva;

si è così fatto intervenire nuovamente il locomotore di soccorso che ha trainato il convoglio fino alla stazione di Priverno;

alle ore 21 e 30, quindi dopo più di 6 ore, i passeggeri sono stati ripartiti tra i vari treni in partenza da Priverno che viaggiavano in direzione sud;

purtroppo, quanto si è verificato il 10 gennaio 2002 non è affatto inusuale e, in particolare, la tratta Roma-Taranto presenta una casistica di guasti eccessivamente rilevante;

i convogli ferroviari in partenza da Roma e diretti a Taranto vengono classificati come *Eurostar*, ma presentano servizi inadeguati alla loro classificazione, a partire dalla condizione e dalla qualità dei treni;

l'*Eurostar* Roma-Taranto rappresenta, tra l'altro, l'unico collegamento diretto dell'intera regione Basilicata con la città di Roma, in quanto la razionalizzazione intrapresa dalle Ferrovie dello Stato spa ha determinato una penalizzazione nei confronti della utenza lucana con la soppressione di molti treni, tra i quali alcuni *Intercity*;

il disagio subito dai 180 passeggeri è indegno di un Paese civile;

il Governo, prima di annunciare grandi opere, alla luce di quanto accaduto dovrebbe essere impegnato seriamente a far funzionare i collegamenti esistenti —

se il Governo non intenda intervenire, in qualità di azionista di maggioranza della società Ferrovie dello Stato spa, affinché questi disservizi e disagi non

vengano a ripetersi e, di conseguenza, se non intenda impegnarsi per migliorare la qualità dei treni percorrenti la tratta Roma-Taranto, nonché riconsiderare l'intera politica del trasporto ferroviario per il Mezzogiorno e, in particolare, per la Basilicata, che risulta completamente isolata nel quadro generale dei collegamenti ferroviari. (3-00560)

(14 gennaio 2002)

(Sezione 3 – Utilizzo della terapia elettroconvulsivante)

C) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

in data 15 febbraio 1999, il ministero della sanità ha emanato una circolare in tema di terapia elettroconvulsivante, nella quale si stabiliscono speciali cautele nell'uso di tale terapia. Nella stessa circolare si afferma, inoltre, la necessità di riservare particolare attenzione al consenso informato e si sostiene che: « il ministero della sanità, di concerto con le regioni e le province autonome, emanerà apposite disposizioni per attivare un sistema di sorveglianza »;

non risulta che alcun protocollo specifico o disposizione di sorveglianza siano stati sinora emanati (alcune regioni interpellate hanno risposto fornendo copia della circolare del 15 febbraio 1999);

l'indagine conoscitiva effettuata dalla regione Lazio, a partire dal 1993, con apposita commissione istituita il 2 novembre 1993, rilevava che la pratica del consenso informato era una rarità e che non vi erano protocolli né regole precise, anzi in taluni casi l'intervento veniva effettuato senza nemmeno la presenza di un'anestesia;

tale terapia è oltremodo discussa: al riguardo vi sono pareri apertamente con-

trastanti e di fatto non viene usata in nessun modo da molte aziende sanitarie locali e da moltissimi psichiatri in vaste aree del territorio italiano;

la letteratura scientifica in merito è redatta quasi unicamente da coloro che praticano e quindi approvano tale terapia;

peraltro, vi sono prove oggettive di danni cerebrali, anche permanenti, a seguito della somministrazione di tale terapia;

l'utilizzo dell'anestesia non attenua affatto il rischio di danni cerebrali;

la firma del consenso da parte del paziente non sempre avviene e, laddove vi sia tale consenso, non vi è comunque alcuna possibilità di informazione concreta e immediata di parere contrario e, pertanto, sussiste il fondato rischio che vengano violati i criteri del consenso informato in relazione a: libertà, consapevolezza, specificità e monovalenza;

le regioni Piemonte e Marche hanno deliberato e approvato, in data 30 dicembre 1999 e 13 novembre 2001, leggi regionali che sospendono cautelativamente la terapia elettroconvulsione o che la proibiscono, proibendo altresì la pratica della psichirurgia;

le regioni Lombardia e Toscana hanno posto in discussione analoghi progetti legislativi regionali —:

quali misure intenda intraprendere al fine di:

a) esercitare un controllo mirato per verificare che l'utilizzo di questa terapia avvenga solo e solamente nei limitati casi eventualmente previsti;

b) appurare sul territorio nazionale quale sia l'effettivo utilizzo di questa terapia, sia a livello del sistema sanitario nazionale, sia, e specialmente, a livello di cliniche private convenzionate e non, ambulatori privati ed eventuali altri centri;

c) fare in modo che il consenso informato possa veramente dirsi tale e, quindi, informare i pazienti, ai quali viene

proposta questa terapia, dei pareri contrari in merito, poiché diversamente mai si potrà parlare di informazione e quindi si stabiliranno i presupposti di una costante violazione delle disposizioni attuali;

d) approfondire lo stato della ricerca in materia, sottoponendo ad appropriati *tests* e verifiche cliniche e strumentali, effettuati da ricercatori indipendenti prima, durante e dopo la terapia con *elettroshock*, i pazienti che vi si sottopongono, specie nell'ambito del sistema sanitario nazionale;

se sia a conoscenza dell'effettuazione di interventi di psichirurgia.

(2-00317)

« Tolotti ».

(6 maggio 2002)

(Sezione 4 – Valorizzazione della figura professionale dell'ostetrica)

D) Interrogazione:

BURANI PROCACCINI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

nella XIII legislatura il Parlamento ha ridefinito la disciplina relativa alle professioni sanitarie approvando due provvedimenti (la legge 26 febbraio 1999, n. 42, e la legge 10 agosto 2000, n. 251) volti ad accrescere la qualificazione, l'autonomia e la responsabilità degli operatori delle professioni sanitarie (infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie), prevedendo tra l'altro l'istituzione di specifici corsi di laurea e di specializzazione e la configurazione di un apposito ruolo dirigenziale;

in attuazione della normativa citata sono stati emanati, in data 29 marzo 2001, un decreto del Ministro della sanità per l'individuazione delle figure professionali in questione e, in data 2 aprile 2001, due distinti decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica per la rispettiva

determinazione delle classi delle lauree universitarie e di quelle specialistiche delle professioni sanitarie;

alcune regioni hanno già provveduto a disciplinare la materia dei servizi delle professioni sanitarie (in particolare, la regione Campania, con legge 10 aprile 2001, n. 4);

la normativa sopra richiamata non valorizza la figura dell'ostetrica, alla quale il relativo profilo professionale (adottato con decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740) ha attribuito importanti responsabilità —:

quali iniziative normative il Governo intenda assumere:

a) affinché venga maggiormente valorizzata la figura professionale dell'ostetrica;

b) affinché venga migliorata l'organizzazione di tutti i servizi utili alle utenti.
(3-01048)

(10 giugno 2002)

(Sezione 5 – Introduzione di limitazioni al fumo nei luoghi chiusi)

E) Interrogazione:

BURANI PROCACCINI. — *Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

« Una sigaretta accesa in una stanza inquina più del traffico intenso »: questo il

titolo di un servizio della trasmissione scientifica *Quark*, trasmessa il 12 giugno 2002 e condotta da Piero Angela;

nuovi apparecchi che misurano polveri fini hanno dimostrato, infatti, che il fumo di una sigaretta accesa in una stanza (che viene aspirato anche dai bambini e da coloro che non intendono fumare) produce una quantità di particelle ultrafini cento volte più inquinante di quella che fa scattare il blocco del traffico;

quindi, le polveri emesse anche da una sola sigaretta, contenenti benzene, formaldeide e diossina, nuocciono gravemente anche alla salute di coloro che non fumano;

in Italia fumano 1 uomo su 4 e una donna su 6 e quindi anche i minori assumono fumo passivo nella stessa misura;

ogni anno in Italia 2500 sono le morti per fumo —:

se i Ministri interrogati non ritengano necessario ed urgente prevedere l'applicazione delle soglie di allarme che valgono per le strade anche per i luoghi chiusi e se non intendano tutelare i minori attraverso l'applicazione di severe misure di contrasto per gli adulti incoscienti che trasformano gli abitacoli delle autovetture in vere e proprie camere a gas. (3-01082)

(13 giugno 2002)

DISEGNO DI LEGGE: S. 628 — INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE (APPROVATO DAL SENATO) (2297) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 881-1182-1290-1338-1422-1434

(A.C. 2297 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« ART. 19-bis. — (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE). — 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni deroga deve ottenere preventivamente l'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole.

1. 271. Luigi Pepe, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietato il ricorso alle deroghe ai fini delle cacce tradizionali.

1. 265. Zanella, Pecoraro Scanio, Cento, Cima.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini delle cacce tradizionali è vietato il ricorso alle deroghe.

1. 284. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio, Cento, Cima.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe non possono essere utilizzate ai fini dell'esercizio di forme di caccia tradizionali.

1. 266. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: È vietata ogni forma di deroga relativa a usi e costumi tradizionali.

1. 278. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietata ogni forma di deroga che abbia effetti sul regime di tutela delle specie di avifauna selvatica.

1. 267. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono inapplicabili deroghe che abbiano per effetto conseguenze sulla tutela delle specie.

1. 289. Russo Spena, Vendola, Zanella, Pecoraro Scanio, Cento, Lion, Bulgarelli, Cima, Boato.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avifauna che esercita azione positiva sull'agricoltura attraverso il prelievo di insetti è sempre esclusa da ogni forma di deroga.

1. 263. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uccelli insettivori sono esclusi dall'esercizio delle deroghe.

1. 274. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piccoli uccelli sono esclusi dall'applicazione delle deroghe.

1. 281. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe possono riguardare esclusivamente le specie storno per i danni recati alle coltivazioni agricole e previo parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

1. 288. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio delle deroghe è provvedimento eccezionale e non ripetibile nell'arco temporale di tre anni.

1. 268. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe sono ammesse qualora i censimenti della fauna selvatica diano risultati pienamente soddisfacenti per quattro anni consecutivi.

1. 279. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta vietata l'applicazione delle deroghe in assenza di censimenti complessivi dell'avifauna a livello nazionale ed europeo.

1. 287. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: E' fatto sempre salvo il divieto di ricorrere a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva, che possa portare, anche localmente, all'estinzione di una specie.

1. 290. Grillini, Zanella, Pecoraro Scanio, Pistone, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto sempre salvo il divieto di ricorrere a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o uccisione, in massa o non selettiva, che possa portare all'estinzione di una specie.

1. 269. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'adozione delle deroghe non può comunque incidere sulla preservazione del livello attuale delle popolazioni naturali sul territorio nazionale.

1. 270. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono confermati le specie e i tempi di esercizio venatorio previsti dall'articolo 18.

1. 272. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio delle deroghe non può essere effettuato al di fuori del periodo stabilito dal calendario venatorio.

1. 273. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deroga deve essere intesa quale misura eccezionale e non può in nessuna circostanza rappresentare esercizio di caccia.

1. 275. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: Entro il 31 ottobre di ogni anno devono essere resi noti i censimenti sulle popolazioni di storni quale misura propedeutica all'applicazione delle deroghe.

- 1. 276.** Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli areali interessati dalla presenza di specie soggetta a diminuzione sono esclusi dall'applicazione delle deroghe stesse.

- 1. 277.** Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I possessori di licenza di caccia non possono esercitare alcuna forma di deroga.

- 1. 305.** Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo istituisce in ogni regione comitati scientifici composti da studiosi di zoologia docenti nelle università statali per condurre verifiche sull'opportunità delle deroghe stesse.

- 1. 280.** Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I proprietari o conduttori dei terreni che si trovano nelle regioni interessate dalle deroghe possono opporsi alla conduzione delle deroghe stesse.

- 1. 282.** Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa la possibilità di attuare le deroghe attraverso l'esercizio venatorio.

- 1. 283.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i danni recati alle coltivazioni agricole le deroghe possono riguardare esclusivamente la specie storno e previo parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

- 1. 285.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Costituisce misura necessaria per l'attuazione delle deroghe la valutazione scientifica dell'entità delle popolazioni di avifauna attraverso censimenti che interessino tutto il territorio nazionale e che siano condotti in relazione alle valutazioni degli altri paesi dell'Unione europea.

- 1. 286.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'esercizio delle deroghe di cui al comma 1 deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) divieto di caccia in deroga;

b) eccezionalità della deroga e sua irripetibilità nell'arco di almeno dieci anni;

c) comprovabile motivazione della deroga per superiore interesse di sicurezza e salute pubblica.

- 1. 291.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È fatto sempre salvo il divieto:

a) di ricorrere a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva, che possa portare, anche localmente, all'estinzione di una specie;

b) di qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b) della direttiva 79/409/CEE.

1. **292.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano tutte le misure necessarie rivolte ad assicurare la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei, con l'obbligo di regolare e disciplinare lo sfruttamento di tali risorse con misure rivolte al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie di avifauna.

1. **293.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare la facoltà di deroga di cui al presente articolo al fine di adottare misure di protezione e di salvaguardia più rigorose di quelle previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva 79/409/CEE.

1. **294.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia, residenti e iscritti negli ambiti territoriali di caccia di propria competenza non possono essere abilitati a partecipare alle attività di prelievo stabilite dalle deroghe di cui al presente articolo.

1. **295.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I proprietari o conduttori dei terreni che si trovano nelle regioni interessate dalle deroghe possono opporsi alla conduzione delle deroghe stesse.

1. **296.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le attività oggetto della deroga non possono essere svolte in fondi agricoli.

1. **297.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le deroghe di cui al comma 1 possono essere adottate solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

1. **298.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non è mai consentita alle regioni e alle province autonome di Trento e di